

- (8) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, deve essere applicato il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾.
- (9) Occorre definire le modalità di presentazione delle domande di titoli d'importazione, gli elementi che devono figurare su tali domande e sui titoli e l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.
- (10) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007, (CE) n. 979/2007 e (CE) n. 1382/2007 e sostituirli con un nuovo regolamento. Tuttavia, è opportuno mantenere l'applicazione di tali regolamenti per i periodi contingenti d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti

1. Il presente regolamento reca apertura di modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di prodotti del settore delle carni suine indicati all'allegato I.
2. I contingenti indicati all'allegato I, parte A, del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
3. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
4. Per i contingenti indicati all'allegato I, parte B, del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n.

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

1301/2006 e (CE) n. 376/2008, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2

Periodi contingenti d'importazione

I contingenti di cui all'articolo 1 sono aperti su base annua dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente, ad eccezione del contingente recante il n. d'ordine 09.0119 che è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Prodotti dei codici NC 0203 19 55 ed ex 0203 29 55

1. Ai fini del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4038, 09.0118 e 09.4170, si considerano:

- a) «lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;
- b) «filetto mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli *musculus major psoas* e *musculus minor psoas*, con o senza testa, anche non rifilato.

2. Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038, 09.0123 e 09.4204 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.

CAPO II

CONTINGENTI GESTITI SECONDO IL METODO D'ESAME SIMULTANEO DELLE DOMANDE

Articolo 4

Ripartizione dei quantitativi

Il quantitativo fissato per il periodo contingente annuale, di cui all'allegato I, parte B, è ripartito in quattro sottoperiodi contingenti, come di seguito indicato:

- a) 25 % dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 25 % dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 25 % dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 25 % dal 1° aprile al 30 giugno.

